



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **132**  
in data **07/07/2016**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **07 - sette** - del mese **luglio** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 18.4.2016 IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI E DI APPALTI PUBBLICI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
NOTARI Francesco	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **IOVINELLA Rosa**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in data 18/4/2016 è stato approvato il D.Lgs. 50/2016 relativo a: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- detto Decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19/4/2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno;
- dalla data di entrata in vigore è stato abrogato il vecchio Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 e le parti del vecchio Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 indicate nell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
- la piena attuazione del D.Lgs. 50/2016 è subordinata all'emanazione di numerosi successivi provvedimenti normativi tra Decreti Legge di diversi Ministeri e Linee Guida ANAC;

Considerato che il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è ampiamente superato alla luce delle novità normative sopra riportate e che si procederà all'adozione di un nuovo Regolamento comunale non appena verranno emanati i provvedimenti normativi suddetti;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione di detti provvedimenti normativi e del successivo adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti emanare linee di indirizzo ai Servizi dell'Ente per la prima applicazione del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di approvare le allegate linee di indirizzo che costituiscono direttiva della Giunta ai Dirigenti dell'Ente ai sensi dell'art 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2067/2000;

La delibera, a parere del responsabile del servizio Dott. Roberto Montagnani non necessita di apposizione del parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, palesemente espressi

## DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti linee di indirizzo in materia di prima applicazione del D.Lgs. 50/2016:

### A. PROGETTAZIONE DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

L'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 al co. 14 stabilisce che:

*“La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche”.*

Poiché il comma suddetto non specifica per quale importo sia richiesta la progettazione di servizi e forniture, in sede di prima applicazione del D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti si stabilisce che l'approvazione del progetto di servizi e forniture sia necessaria per affidamenti il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 .

L'approvazione del progetto in tali casi può avvenire anche contestualmente all'approvazione della determinazione a contrattare.

Per gli affidamenti di beni e servizi il cui importo sia inferiore alle soglie di cui sopra, il capitolato speciale funge da progetto.

### B. CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al co. 2 stabilisce che:

*“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di*

*rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”*

Poiché al momento l'Amministrazione comunale non dispone di elenchi di operatori economici aventi i requisiti richiesti, in sede di prima applicazione del D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti si stabilisce che:

- l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene a seguito di pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato pubblicato sul Profilo del committente per il periodo indicato dall'art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- lo schema di Avviso di indagine di mercato può essere approvato unitamente alla determinazione a contrattare ovvero può essere approvato con apposito provvedimento dirigenziale prima dell'approvazione della determinazione a contrattare;
- di norma i Servizi dell'Ente invitano alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini previsti dall'Avviso di indagine di mercato. Tale prassi si applica anche nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse inferiori a 5;
- in alternativa al punto precedente il Dirigente Responsabile del procedimento può stabilire, nell'Avviso di indagine di mercato, che si procederà a sorteggio pubblico di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini previsti dall'Avviso di indagine di mercato. Il nominativo degli operatori economici sorteggiati è segreto fino al completamento della procedura negoziata.

#### C. FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – FORNITURE E SERVIZI DI ESIGUA ENTITA'

L'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Per acquisti di beni e/o servizi di modica entità, da effettuarsi con urgenza, non programmabili né preventivabili, a cui è necessario far fronte con tempestività e particolare prontezza ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile

procedere ad attivare le procedure di affidamento, individuando gli elementi essenziali della determina a contrattare di cui all' art. 32 2° comma del D.Lgs 50/2016 e dell' art. 192 del D.lgs 267/2000, provvedendo a dare copertura finanziaria alla spesa con contestuale assunzione della prenotazione di spesa ai sensi art. 183, 3 comma, D.lgs 267/2000.

Per tali acquisti, di singolo importo imponibile fino € 2.000,00, l'emissione del buono d'ordine ha valenza di atto di affidamento.

#### D. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

L'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

*1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*

*2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

*3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (...)*

*12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

In sede di prima applicazione del D.Lgs. 50/2016 e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi e dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti si stabilisce che:

- il Presidente della Commissione giudicatrice è il Dirigente Responsabile del procedimento o altro Dirigente da questi designato. In sede di gara il Presidente della Commissione giudicatrice esamina la documentazione amministrativa con il supporto del Servizio Appalti contratti e Semplificazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il soccorso istruttorio, se necessario e con proprio provvedimento approva l'elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi;
- gli altri membri della Commissione sono, funzionari, di norma di categoria D, da individuare nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto, scelti dal Presidente della Commissione in relazione alla specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione.
- La Commissione valuta i progetti tecnici (c.d. busta B) e le offerte economiche (c.d. busta C) e con proprio verbale approva la proposta di aggiudicazione.

#### D) SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che:

*“9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. (...)”*

Il precedente Codice approvato D.Lgs. 163/2006, all'art. 38, co. 1 bis come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 stabiliva che la misura della sanzione andasse da un minimo dell'uno per mille fino ad un massimo del uno per cento del valore di gara e comunque non oltre € 50.000.

Con delibera G.C. 24531/151 del 17/7/2014 si graduava l'importo della sanzione come segue:

#### SERVIZI E FORNITURE

- fino a € 200.000 una percentuale pari al 1%
- da € 200.000,01 a € 2.000.000,00 una percentuale pari al 0,5%
- oltre € 2.000.000,00 una percentuale pari a l 0,25%

#### LAVORI

- fino a € 1.000.000,00 una percentuale pari al 0,5%
- da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00 una percentuale pari al 0,25%
- oltre € 5.000.000,00 una percentuale pari al 0,1%

In considerazione della nuova misura massima della sanzione stabilita in € 5.000,00 si stabilisce che l'importo della sanzione da indicare nel bando di gara sia pari al 1% del valore di gara, entro il limite suddetto di € 5.000,00.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di rendere immediatamente operative le Linee di indirizzo in oggetto

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IOVINELLA Rosa**